

DL 248/07 sulle proroghe di termini legislativi: le proposte dell'Ance.

16 Gennaio 2008

In relazione all'iter del DL 248/07 sulla "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (DDL 3324/C), all'esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, per la prima lettura, l'Associazione ha rappresentato, nelle sedi parlamentari preposte, le proprie osservazioni e proposte in merito ai suoi contenuti.

In particolare, l'Ance si è soffermata sull'art. 23 del decreto legge, relativo ai programmi integrati ex art. 18, della L. 203/91 (alloggi per i dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità), che sospende per un anno l'applicazione delle modifiche apportate dalla L. 244/07 (legge finanziaria 2008) all'art. 21-bis del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07.

Il suddetto art. 21-bis dispone che le "somme non impegnate" al 31 dicembre 2007 vengano destinate al finanziamento dei Contratti di quartiere II e agli interventi per i terremoti del Molise e della provincia di Foggia.

È stato ricordato che un ordine del giorno recepito dal Governo in sede di conversione in legge del DL 159/07 e una successiva Risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, hanno impegnato il Governo a risolvere la questione del finanziamento degli interventi con Accordo di programma ratificato entro il termine previsto del 31 dicembre 2007.

Alla Risoluzione è stato dato seguito con la disposizione di cui al comma 444, dell'art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che sostituisce la formulazione "non impegnate" con "non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma".

Al riguardo, l'Associazione ha, quindi, rilevato che l'art. 23 del DL 248/07, sospendendo per un anno gli effetti di quanto previsto dalla legge finanziaria, dà adito ad una situazione giuridica di incertezza e di sicuri contenziosi, che terranno bloccati i fondi al di là delle evidenti volontà del Ministero di impegnarli entro il 2008 per le altre finalità previste dall'art. 21-bis. In questo modo si creano surrettiziamente le condizioni per mettere in discussione la realizzazione di circa 3.000 alloggi destinati alle forze dell'ordine, vanificando investimenti in aree e progetti da parte dei promotori, disattendendo le attese dei Comuni che hanno approvato i programmi e delle Prefetture che si sono già espresse positivamente in merito agli interventi.

L'Ance si è, inoltre, soffermata sulla norma contenuta nell'art. 20, relativa al regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, evidenziando la necessità di una riformulazione più chiara della

disciplina al fine di superare i dubbi interpretativi che essa pone.

Al riguardo, ha rilevato l'opportunità di prorogare al 30 giugno 2009 il termine di cui al comma 2-bis, dell'art. 5, del DL 136/04, convertito in legge dalla L. 186/04, che prevede un periodo transitorio in cui è ancora possibile applicare la normativa tecnica di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74, e relative norme di attuazione, in alternativa al D.M. 14 settembre 2005.

è opportuno, altresì, che alle Amministrazioni aggiudicatrici le quali, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla L. 1086/71 e L. 64/74, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuino ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.

La disciplina transitoria, di cui al comma 2-bis, dell'art. 5, del DL 136/04, convertito dalla L. 186/04, dovrebbe essere prevista anche per le revisioni generali delle norme tecniche.

L'Ance ha, quindi, evidenziato, la necessità di istituire, con decreto del Ministero delle Infrastrutture, un'apposita Commissione con la presenza delle Regioni e degli Enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle norme tecniche di prossima approvazione.

L'Associazione ha, infine, ribadito l'opportunità di dare seguito alla norma contenuta nell'art. 1, comma 351, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), concernente la concessione di un contributo per la realizzazione di nuovi edifici che conseguono prestazioni energetiche elevate in termini di risparmio.

L'applicazione della disposizione in questione era, infatti, subordinata all'emanazione, entro il 31 dicembre 2007, di un decreto che ne disciplinasse condizioni e modalità di accesso all'erogazione dell'incentivo.

Considerato che il decreto non è stato adottato e che le imprese non hanno potuto beneficiare degli incentivi, l'Ance ha evidenziato la necessità di differire di un anno i termini di applicazione previsti dal comma 351, dell'art. 1, della L. 296/06.